



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 261

Data 02/07/2025

OGGETTO: AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE VERDE URBANO E TERRITORIALE. AREA SOSTENIBILITÀ SOCIALE, EDUCAZIONE, GIOVANI E pari opportunità - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ, SPORT, POLITICHE GIOVANILI E pari opportunità. INTEGRAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 15.11.2019 CON L'ASD SPORT CLUB BRESCIA LIBERAVVENTURA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO IL PARCO DELLE CAVE.

L'anno 2025, addì due del mese di Luglio alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTA
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	--
BIANCHI CAMILLA	Assessora	--
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	--
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. in data 18.9.2019 n.532 e PG n. 207594 è stato approvato il patto di collaborazione tra Comune e ASD Sport Club Brescia Liberavventura per la gestione e la fruizione delle aree di proprietà comunale nell'ambito del Parco delle Cave di Buffalora e San Polo, patto sottoscritto in data 15.11.2019 e poi prorogato fino al 31.12.2025 con deliberazione di G.C. n.435 del 30.10.2024;
- che il patto prevede l'utilizzo delle aree comunali catastalmente individuate con le particelle 161-162 (sole aree e uso dello specchio d'acqua) del foglio 265 NCT con lo scopo di promuovere la pratica sportiva (canoa) e garantire il presidio dell'area;
- che le attività svolte dalla predetta ASD dall'anno 2019 hanno rappresentato e continuano a rappresentare un valore aggiunto per il parco delle Cave sia ai fini dello sviluppo della pratica sportiva e della valorizzazione del sito per lo svolgimento di attività di richiamo e di vivacizzazione dello stesso, sia per la connotazione di aggregazione sociale delle attività di Liberavventura che coinvolgono nello sport della Canoa persone con disabilità con finalità di inclusione;

Dato atto:

- che il Comune di Brescia ha acquisito la proprietà, a seguito di atto di donazione della società Edificis Srl in data 22.2.2024 Rep. n. 1912, del capannone intercluso all'interno della proprietà comunale della superficie di mq.199 catastalmente individuato nel NCT foglio 265 part.162 sub 2;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 12.6.2024, sono stati definiti gli indirizzi per la concessione degli immobili di proprietà comunale siti nel parco delle cave, tra i quali un bando di concessione a titolo oneroso, per l'immobile denominato "Sporthub", con possibilità di scomputo delle opere, poi andato deserto;
- che si rende necessario prevedere un percorso volto al recupero funzionale di detto capannone, anche per un più coerente utilizzo secondo le finalità sportive e di fruizione definite nell'ambito del parco delle cave;

Considerato che, a seguito dell'esito del bando andato deserto, si rende comunque necessario individuare un soggetto cui affidare l'immobile per la gestione dello stesso finalizzata ad attività sportive e di fruizione del parco delle cave, nonché per assicurare un presidio e una manutenzione dell'immobile in questione;

Preso atto:

- che, con nota PG n.186616 in data 28.5.2025 e successiva nota PG n. 201216 del 10.6.2025, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Club Brescia Liberavventura si è detta disponibile alla gestione dell'immobile di cui sopra;

- che ciò può avvenire mediante l'integrazione del patto di collaborazione in essere, e/o mediante la stipula di un nuovo patto che include anche la gestione del capannone;
- che la proposta di gestione dell'immobile in questione è ritenuta compatibile con le finalità del patto di cui sopra, in quanto completa e integra l'offerta sportiva e fruitiva di cui al patto stesso;

Considerato che la presenza nell'area dell'ASD Sport Club Brescia Liberavventura è ritenuta proficua e di utilità per la collettività, in relazione alle attività validamente svolte dal 2019 dall'Associazione di cui sopra e che hanno visto:

- una presenza di presidio a tutela dell'area;
- uno sviluppo continuo delle attività di canoa e kayak anche a livello agonistico, con un'estensione alla paracanoa per i fruitori con disabilità, un coinvolgimento dei minori e degli adulti nell'avviamento alla canoa e kayak, un coinvolgimento delle scuole secondarie di primo e secondo grado, una partecipazione degli oratori e una collaborazione con altri enti e associazioni per la vivacizzazione del parco delle cave;

Ritenuto pertanto:

- di integrare il sopracitato patto di collaborazione anche con la previsione della gestione del sopra descritto capannone stipulando a tal proposito un nuovo patto di collaborazione che, dalla data della sua sottoscrizione, andrà a sostituire quello vigente con le finalità di seguito indicate:
 - promuovere l'attività di canoa e kayak anche a livello agonistico, con un'estensione alla paracanoa per i fruitori con disabilità;
 - garantire un presidio delle aree di proprietà comunale nell'ambito del Parco delle Cave di Buffalora e San Polo catastalmente individuate con le particelle 161-162 del foglio 265 NCT;
 - garantire la manutenzione delle aree pertinenziali (aree pavimentate, aiuole e vasche in calcestruzzo) catastalmente individuate con le particelle 162 sub 1 del foglio 265 NCT;
 - recuperare funzionalmente il capannone intercluso all'interno della proprietà comunale della superficie di mq.199 catastalmente individuato nel NCT foglio 265 part.162 sub 2, al fine del suo utilizzo a supporto delle predette finalità (magazzino) e procedere alla sua manutenzione ordinaria;
- di definire la scadenza del nuovo patto, così come integrato, al 31.12.2034, al fine di consentire un congruo periodo per la pianificazione delle attività ai fini del recupero funzionale del capannone;

Visto il nuovo patto di collaborazione così come integrato e coma da schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Specificato che, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Regolamento sopra citato, il presente provvedimento, unitamente al

nuovo schema di patto di collaborazione, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia e all'Albo pretorio online per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi in data 26.6.2025 dal Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale e dal Responsabile del Settore Diritto allo studio, rapporti con Università, Sport, Politiche giovanili e Pari Opportunità, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 26.6.2025 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 C. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere celermente all'avvio della procedura di bando;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'integrazione del patto di collaborazione sottoscritto in data 15.11.2019 secondo il testo di cui allo schema allegato, con l'ASD Sport Club Brescia Liberavventura per lo svolgimento di attività sportive presso il Parco delle Cave;
- b) di dare atto che, a decorrere dalla relativa sottoscrizione, il nuovo patto sostituirà integralmente il precedente patto sottoscritto in data 15.11.2019;
- c) di stabilirne la durata del nuovo patto così come integrato al 31.12.2034;
- d) di dare atto che l'accordo sarà sottoposto a verifica annuale, con riferimento ai risultati, da parte del Settore Verde urbano e territoriale;
- e) di pubblicare lo schema di patto sul sito ed all'Albo pretorio online del Comune di Brescia per 7 giorni, dando atto che sarà seguita la procedura di cui all'art. 10 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- f) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

g) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

PATTO DI COLLABORAZIONE

tra il Comune di Brescia - Settore Verde urbano e territoriale - e l'ASD Sport Club Brescia Liberavventura per lo svolgimento di attività sportive presso il Parco delle Cave.

tra

COMUNE DI BRESCIA

(di seguito anche "Ente" e/o Comune), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

**Associazione Sportiva dilettantistica Sport Club Brescia
Liberavventura**

(di seguito anche "Associazione/Attuatore/soggetto attuatore"), rappresentata dal Presidente Sig xxxxx domiciliato per le funzioni presso xxxxxxxxxxxx

Codice fiscale 98103040170 e Partita I.V.A.: 02533290983

Premesso che:

- l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "*Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani*", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- con deliberazione G.C. n. 226 del 24.04.2019 n. 93833 P.G. è stato approvato lo schema di "*Patto di collaborazione complesso per la gestione e la fruizione delle aree di proprietà comunale nell'ambito del parco locale di interesse sovracomunale delle cave di Buffalora e di San Polo*" ai sensi del quale Enti, Associazioni e privati, potevano aderire mediante apporti contributivi e/o mediante svolgimento di attività/sviluppo di progetti purché

- inerenti alle tematiche dell'accordo stesso e mediante intesa tra le parti sancita da uno specifico patto di collaborazione dedicato;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 532 del 18.09.2019 è stato approvato il Patto di collaborazione per la gestione e la fruizione - attraverso attività sportive, ricreative e manutentive - delle aree di proprietà comunale nell'ambito del Parco Locale di interesse sovracomunale delle Cave di Buffalora e di San Polo tra il Comune e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Club Brescia Liberavventura, di durata quinquennale;
 - la deliberazione di Giunta comunale n. 435 del 30.10.2024 ha autorizzato tra gli altri, la proroga del patto di cui sopra, sino al 31.12.2025 in attesa della costituzione di un unico nuovo soggetto gestore del Parco di cintura;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 12.6.2024, sono stati definiti gli indirizzi per la concessione degli immobili di proprietà comunale siti nel parco delle cave, tra i quali un bando di concessione a titolo oneroso, con possibilità di scomputo delle opere, per l'immobile denominato "Sporthub", poi andato deserto;

Preso atto che con nota del 28/05/2025 PG n. 186616, integrata con nota del 10/06/2025 PG n. 201216 l'Associazione Liberavventura ha presentato una proposta di collaborazione per l'utilizzo, valorizzazione e manutenzione dell'immobile Sporthub e delle relative aree di pertinenza;

Considerato che:

- il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), nella sua qualità di Associazione, come previsto dal Regolamento comunale sopra richiamato ed è già insediato nelle aree del Lago Canneto per le attività sportive di canoa;
- l'Associazione è già sottoscrittrice di un patto di collaborazione per attività sportive presso il Lago Canneto che ha dato esito soddisfacente per entrambe le parti;
- il progetto sopra richiamato può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento comunale;

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia, Settore Verde urbano e

territoriale e la Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Club Brescia Liberavventura al fine di:

- garantire un presidio delle aree di proprietà comunale nell'ambito del Parco delle Cave di Buffalora e San Polo catastalmente individuate con le particelle 161-162 del foglio 265 NCT;
 - promuovere l'attività di canoa e kayak anche a livello agonistico, con un'estensione alla paracanoa per i fruitori con disabilità, compresa l'attività di preparazione atletica;
 - recuperare funzionalmente il capannone intercluso all'interno della proprietà comunale della superficie di mq.199 catastalmente individuato nel NCT foglio 265 part.162 sub 2, al fine del suo utilizzo a supporto delle predette finalità;
 - garantire la manutenzione del capannone di cui sopra e delle aree pertinenziali (aree pavimentate, aiuole e vasche in calcestruzzo) catastalmente individuate con le particelle 162 sub 1 del foglio 265 NCT;
2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'Ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessario.
 3. Il Patto non è cedibile e l'immobile non può essere utilizzato ad un uso diverso da quello indicato nel presente atto.

Art. 2 – Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente patto di collaborazione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2034 con possibilità di rinnovo, da stabilire previo nuovo accordo tra le parti, precisando che dalla citata sottoscrizione, andrà a sostituire il patto vigente e in scadenza al 31.12.2025;
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione;
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne;
4. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 90 giorni;
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;

- b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto.
6. Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 90 giorni;
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita, il soggetto attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo;
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto, da parte di altre associazioni, deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini, potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
- a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostantiva alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non possiedano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 - Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza dell'area verde.
2. Nello specifico, al fine di perseguire l'obiettivo di cura, manutenzione delle aree e dell'immobile, l'Associazione:
- assume un ruolo attivo nell'attirare contributi, anche mediante la partecipazione a bandi, anche in collaborazione del Comune di Brescia quale partner, al fine di disporre di risorse finalizzate al miglioramento funzionale del capannone;
 - garantisce le seguenti azioni/attività:
 - sviluppo continuo delle attività di canoa e kayak anche a livello agonistico, con un'estensione alla paracanoa per i fruitori con disabilità, un coinvolgimento dei minori e degli adulti nell'avviamento alla canoa e kayak, un coinvolgimento delle scuole secondarie di primo e secondo grado, una partecipazione degli oratori, una collaborazione con altri enti ed associazioni;

- attività promozionali rivolte alla cittadinanza, che in prima attuazione dell'accordo potrebbero essere di almeno due giornate all'anno anche a favore di attività promosse dal Comune o dal Parco, nonché per attività di educazione ambientale per le scuole; Tali attività dovranno essere compatibili con la destinazione pubblica dell'area;
- dotarsi di attrezzature per il pronto soccorso;
- stipulare e mantenere per tutta la durata dell'accordo idonea polizza assicurativa; in ogni caso esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai propri associati nello svolgimento delle attività di cui trattasi nel presente accordo;
- garantire la massima trasparenza sulle modalità di eventuali raccolte fondi, sulla destinazione delle risorse raccolte, sul loro puntuale utilizzo e sulla rendicontazione finale;
- far accedere all'area antistante lo specchio d'acqua assegnato, esclusivamente con i mezzi necessari alla movimentazione delle canoe (carrelli, mezzi meccanici privilegiando quelli a basso impatto ambientale) e per il tempo strettamente necessario a tale movimentazione;
- definire d'intesa con il Comune le azioni per evitare e prevenire le eventuali interferenze tra le proprie attività e le lavorazioni di manutenzione del parco e/o di realizzazione di future opere;
- collaborare con le altre Associazioni per le attività di promozione sportiva che insisteranno sulla medesima area;
- fruire e presidiare l'area assegnata individuata catastalmente nelle particelle n. 161 e 162 del foglio 265 N.C.T.,

Le predette attività verranno svolte anche mediante l'utilizzo ed il supporto logistico del capannone menzionato nell'art.1.

L'ASD effettuerà inoltre le seguenti attività di manutenzione:

- manutenzione ordinaria del capannone menzionato nell'art.1 (tra cui anche il controllo e la pulizia dei canali pluviali) come definita dall'art. 3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- manutenzione del pontile galleggiante funzionale all'attività sportiva;
- mantenimento dell'area assegnata adiacente allo specchio d'acqua garantendo un buono stato di conservazione e di decoro e pulizia della stessa;
- manutenzione del tratto ciclopedinale della via Brocchi compreso tra gli ingressi al Parco insistenti sulla via stessa e delle aree a bordo della pista ciclabile evidenziate in rosso, oltre che dei piazzali

pertinenziali, delle aiuole e delle strutture (es
vasche) in calcestruzzo presenti;

3. Il Comune collaborerà mediante:

- a) il supporto tecnico con l'individuazione di un dipendente del Comune cui riferirsi per concordare gli interventi;
- b) la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle aree pertinenziali come definita dall'art. 3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- c) l'autorizzazione all'utilizzo e all'introduzione di canoe nello specchio d'acqua relativo, in deroga all'ordinanza P.G. n 174456 del 19/05/2025, a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, ai tesserati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Club Brescia Liberavventura che, in quanto tali sono coperti da idonea polizza assicurativa;
- d) l'autorizzazione all'introduzione di mezzi necessari alla movimentazione delle canoe (carrelli, mezzi meccanici) per il tempo strettamente necessario a tale movimentazione, nonché consente l'installazione di eventuali rastrelliere per deposito canoe., previa richiesta scritta.
- e) Il monitoraggio costante l'esecuzione dell'accordo, con un momento annuale di verifica formale in contraddittorio con l'ASD.

Art. 4 – Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

Il patto si pone l'obiettivo di valorizzare e gestire l'attività di cura delle aree del Parco delle Cave per consentirne di migliorare l'utilizzo collettivo da parte dei cittadini in condizioni di maggiore sicurezza, per attività di sportive accompagnate dall'ASD.

Art. 5 – Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, l'Associazione individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

1. L'Associazione risponde degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio del servizio, l'Attuatore, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

3. L'Associazione garantisce che agli operatori vengano forniti i necessari dispositivi individuali di prevenzione (DPI) e rimane responsabile per la loro incolumità. Gli operatori individuati dall'Attuatore sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
4. L'Associazione che presta la propria attività di collaborazione, se previsto, è da considerare "datori di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
5. In considerazione della natura del presente Patto di collaborazione ed in considerazione del fatto che lo stesso ancorchè sottoscritto a titolo gratuito, è relativo all'uso di un immobile comunale, si rende necessaria la costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del corretto uso dell'immobile comunale per un importo di € 5.000,00.
6. Lo svolgimento di gare ufficiali dovrà essere segnalato al Settore Verde urbano e territoriale ed al Settore Polizia locale.
Fermo restando quanto sopra in merito all'utilizzo dell'area, la stessa non potrà essere interdetta dall'Associazione ai cittadini poiché, compatibilmente con l'uso sportivo e la sicurezza, resta di norma liberamente attraversabile ed utilizzabile.

Art. 7 - Occupazione suolo pubblico

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. k) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) ed ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, il Comune concede in uso gratuito, le aree di seguito indicate:

- a. lo specchio d'acqua "Lago del Canneto", utilizzato per lo svolgimento delle attività remiere, con boe di segnalazione per le proprie attività (da condividere con le altre associazioni che usufruiscono dell'area);
- b. l'area individuata catastalmente nelle particelle n. 161 e n. 162 sub 1 e sub 2 del Foglio 265 N.C.T. (comprensiva dell'immobile);
- c. il pontile individuato catastalmente nella particella n. 161 del Foglio 265 N.C.T.;

La concessione di cui al presente articolo non esclude l'utilizzo condiviso delle aree da parte di altre associazioni con attività che non contrastino tra loro e per manifestazioni pubbliche. L'utilizzo condiviso dovrà essere concordato tra i soggetti utilizzatori.

Art. 8 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Sarà data pubblicità del patto a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
3. Con cadenza annuale, l'Associazione dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività manutentive eseguite nel corso dell'anno e le risorse umane impiegate.
4. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo.

Art. 9 - Controversie

Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 10 - Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Verde urbano e territoriale che li autorizzerà con nota scritta.

Art. 11 - Conclusione anticipata e penali

Nel caso in cui l'Associazione e/o il Comune concludessero anticipatamente il presente accordo di adesione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.

Art. 12 - Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore

- generale - dato di contatto
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it ;
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it ;
 - il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SI.net Servizi Informatici Srl, con sede a Milano in corso Magenta n. 46;
 - i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
 - i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
 - il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
 - Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;
 - il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
 - in relazione a specifiche situazioni in cui non si verifichino le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
 - il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
 - in relazione a specifiche situazioni in cui non si verifichino le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
 - gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
 - il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
 - il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.
- Vengono trattate le seguenti categorie di dati:
- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
 - categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
 - i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Uffici giudiziari;
 - non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la

- profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
 - i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
 - il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
 - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
 - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
 - il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
 - il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;
 - la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 13 – Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è soggetto ad imposta di bollo.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14 – Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graziano Lazzaroni dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale del Comune di Brescia.
2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016 ed alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

N. 1 allegati: cartografia, delle aree con individuazione delle aree alle particelle n. 161 e n. 162 sub 1 e sub. 2 del Foglio 265 N.C.T.;

Brescia, li.....

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale
Dottor Agr. Lazzaroni Graziano

**Per Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Club Brescia
LIBERAVVENTURA**

Il Presidente
Sig. XXXXXXXX

accesso pedonale
dall'esterno del parco

Area a
Foglio 2
sup.10!

pontile ge

15

pontile galleggiante

rastrelliere per canoe

Area a disposizione:
Foglio 265 particella 161
Foglio 265 particella 162 sub
1

sup.30.000 mq con
posizionamento rastrelliere
porta canoe¹¹⁵_{Mondello}

1

via Brocchi

Tirreno

Crociere

130

70

accesso di
servizio carraio
dall'esterno del parco

box spogliatoio
wc prefabbricato